

# GLI STATUTI DELLE ASSOCIAZIONI DI FEDELI<sup>1</sup>

Miguel DELGADO GALINDO  
Sottosegretario del Pontificio Consiglio per i Laici

*Sommario: 1.- Gli statuti e il principio di sussidiarietà nel diritto canonico. 2.- Gli statuti nel sistema di fonti del diritto canonico. 3.- Statuti in senso proprio e statuti in senso improprio. 4.- Il contenuto degli statuti delle associazioni di fedeli. 5.- La dinamica degli statuti delle associazioni di fedeli.*

## 1. Gli statuti e il principio di sussidiarietà nel diritto canonico

L'esperienza canonica degli ultimi decenni evidenzia la crescente importanza che hanno conseguito gli statuti come fonte normativa nella Chiesa. Più concretamente, l'ampio sviluppo dell'associazionismo ecclesiale, a tutti i livelli (diocesano, nazionale e internazionale)<sup>2</sup>, conseguenza dell'ecclesiologia di comunione che contrassegna l'intero insegnamento del Concilio Ecumenico Vaticano II, ha comportato il ricorso abituale alla norma statutaria negli enti associativi della Chiesa.

Il quinto principio direttivo per la revisione del Codice di Diritto Canonico del 1917 (CIC 1917), approvato dall'Assemblea del Sinodo dei Vescovi del 1967 (*De applicando principio subsidiariorum in Ecclesia*), riguarda appunto il principio di sussidiarietà nel diritto canonico<sup>3</sup>, il quale sostiene la convenienza di provvedere all'utilità soprattutto

---

<sup>1</sup> Pubblicato in «Ephemerides Iuris Canonici», 51/2 (2011), pp. 429-444.

<sup>2</sup> J.A. FUENTES, *Aspectos fundamentales en la realidad actual de las asociaciones de fieles*, in J.A. FUENTES (ed.) *Las asociaciones de fieles. Aspectos canónicos y civiles*. Actas del VIII Simposio Internacional del Instituto Martín de Azpilcueta (Pamplona, 4-6 noviembre 2009), Pamplona 2011, pp. 15-18.

<sup>3</sup> SINODO DEI VESCOVI, *Principia quæ Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, 7 ottobre 1967, in «Communicationes», 1 (1969), pp. 80-82 [anche in «Enchiridion Vaticanum», 2 (1963-1967), nn. 1705-1707]; J.L. GUTIÉRREZ, *El principio de subsidiariedad y la igualdad radical de los fieles*, in «Ius Canonicum»,

delle singole istituzioni mediante diritti particolari da esse stesse stabiliti. Nella prefazione al Codice di Diritto Canonico del 1983 (CIC) si riprendeva questo principio, riconoscendo una sana autonomia della potestà esecutiva particolare ai singoli istituti. Il principio di sussidiarietà<sup>4</sup> ha una valenza propria all'interno dell'organizzazione della Chiesa<sup>5</sup> se viene inteso nella prospettiva della promozione del bene di tutti fedeli, che può essere raggiunto tramite vie diverse, fermo restando il dovere di rimanere sempre saldamente ancorati alla comunione gerarchica. Di conseguenza, il principio di sussidiarietà qui richiamato non va considerato come un espediente giuridico volto a scongiurare le interferenze della gerarchia ecclesiastica nella vita dei fedeli, o ad assicurare che essa intervenga soltanto nei casi in cui i fedeli, sia come singoli sia come appartenenti ad associazioni, non siano in grado di assolvere determinati compiti. Applicato alle associazioni di fedeli, il principio di sussidiarietà mette in rilievo la giusta libertà e autonomia che godono questi enti all'interno della Chiesa nell'auto-regolare le proprie finalità. Questo fatto ci porta a ritenere che il principio di sussidiarietà si può annoverare tra uno dei principi costituzionali del diritto canonico<sup>6</sup>.

Per quanto riguarda più concretamente le associazioni di fedeli, l'autorità della Chiesa non solo deve lasciare sufficiente spazio alla nascita e allo sviluppo di aggregazioni che si prefiggono dei fini prettamente ecclesiali (CIC, c. 298 § 1; CCEO, cc. 18 e 574) e che rispondono altresì ai criteri di ecclesialità<sup>7</sup>, ma deve anche rispettare la loro legittima autonomia come enti nella Chiesa, che si manifesta anche nel diritto di auto-organizzare la propria vita associativa secondo norme proprie, che gli stessi membri dell'ente si danno da sé, osservando ovviamente le norme superiori del diritto

---

11 (1971), pp. 413-443; ID., *I diritti dei christifideles e il principio di sussidiarietà*, in AA.VV., *La Chiesa dopo il Concilio*, Atti del Congresso internazionale di diritto canonico (Roma, 14-19 gennaio 1970), vol. II/2, Milano 1972, pp. 783-796; R. METZ, *La subsidiarité, principe régulateur des tensions dans l'Église*, in «Revue de Droit Canonique», 22 (1972), pp. 155-176; G. BARBERINI, *Appunti e riflessioni sull'applicazione del principio di sussidiarietà nell'ordinamento della Chiesa*, in «Ephemerides iuris canonici», 36/3-4 (1980), pp. 329-361; J. BEYER, *Principe de subsidiarité ou «juste autonomie» dans l'Église*, in «Nouvelle Revue Théologique», 108/6 (1986), pp. 801-822; ID., *Le principe de subsidiarité: son application en Église*, in «Gregorianum», 69/3 (1988), pp. 435-459; A. VIANA, *El principio de subsidiariedad en el gobierno de la Iglesia*, in «Ius Canonicum», 38 (1998), pp. 147-172; J.B. D'ONORIO (sous la direction de), *La subsidiarité: de la théorie à la pratique*, Actes du XII Colloque national de la Confédération des juristes catholiques de France (Paris, 20-21 novembre 1993), Paris 1994; J.J. BURKHARD, *The interpretation and application of subsidiarity in ecclesiology: an overview of the theological and canonical literature*, in «The Jurist», 58 (1998), pp. 279-342; C. CARDIA, *La rilevanza costituzionale del principio di sussidiarietà della Chiesa*, in J. CANOSA (a cura di), *I principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico*, Milano 2000, pp. 233-270.

<sup>4</sup> Questo principio, importantissimo nella filosofia sociale, venne formulato in termini generali per la prima volta dal magistero della Chiesa in ambito dell'insegnamento sociale nell'enciclica di papa Pio XI *Quadragesimo anno* (15 maggio 1931), n. 80, in AAS 23 (1931), p. 203. Vedi i numeri 185-188 del *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa* (2004).

<sup>5</sup> Cfr. PIO XII, *Saluto ai nuovi cardinali*, 20 febbraio 1946, in AAS 38 (1946), pp. 144-145.

<sup>6</sup> Cfr. J. HERVADA, *Elementos de Derecho Constitucional Canónico*, Pamplona 2001, pp. 222-223 y 258.

<sup>7</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. *Christifideles laici* (30 dicembre 1988), n. 30.

comune e particolare, che non possono essere derogate né contraddette (principio di gerarchia normativa). È per questa ragione che il principio di sussidiarietà trova nelle associazioni di fedeli un ambito fecondo di applicazione<sup>8</sup>. Esso riconosce ai membri delle associazioni ecclesiali il diritto di svolgere le funzioni e le attività, in questo caso in campo prettamente giuridico, che sono in grado di svolgere da sé, come la stesura della bozza degli statuti dell'associazione di fedeli della quale fanno parte, che dovranno inoltrare all'autorità ecclesiastica competente al fine di ottenerne il riconoscimento oppure l'approvazione.

## 2. Gli statuti nel sistema di fonti del diritto canonico

Nell'ordinamento canonico vigente possiamo riscontrare un sistema di norme all'interno del quale esiste una determinata situazione gerarchica tra di esse<sup>9</sup>. Gli statuti sono annoverati nel CIC tra le fonti formali del diritto canonico (Libro I, Titolo V, c. 94), dopo la legge (CIC, cc. 7-22; CCEO, cc. 1488-1505), la consuetudine – che può ottenere forza di legge – (CIC, cc. 23-28; CCEO, cc. 1506-1509), le norme amministrative – i decreti generali esecutivi e le istruzioni – (CIC, cc. 31-34) e gli atti amministrativi singolari (CIC, cc. 35-93; CCEO, cc. 1510-1539). Il CIC 1917 faceva riferimento agli statuti delle associazioni di fedeli (c. 689), ma senza fornirne una definizione. Ciononostante, gli statuti erano intesi implicitamente come norme giuridiche proprie di enti che potevano essere riconosciuti dalla Chiesa.

Risulta significativo che nel titolo XXIX del Codice dei canoni delle Chiese orientali non compaia un canone parallelo al c. 94 del Codice latino, dov'è contenuta la definizione generale di statuti, nonché delle persone vincolate alle loro disposizioni. Tuttavia, il Codice orientale prevede opportunamente che tutte le persone giuridiche nella Chiesa debbano avere i propri statuti approvati dall'autorità ecclesiastica competente (CCEO, c. 922 § 1), con un particolare riferimento alle associazioni di fedeli cristiani (CCEO, c. 576).

---

<sup>8</sup> Cfr. A. VIANA, *La norma statutaria y la autonomía de los entes en la Iglesia*, in J. CANOSA (a cura di), *I principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico*, cit., pp. 271-301; V. DE PAOLIS, A. D'AURIA, *Le norme generali. Commento al Codice di diritto canonico. Libro I*, Città del Vaticano 2008, p. 267.

<sup>9</sup> Cfr. E. BAURA, *La norma giuridica e la sua tipologia nella Chiesa*, in G. DALLA TORRE, C. MIRABELLI, *Le sfide del diritto. Scritti in onore del cardinale Agostino Vallini*, 2009, pp. 298-299.

Nell'intento di classificare le diverse norme giuridiche, un settore della dottrina canonica ha qualificato gli statuti come norme amministrative indipendenti<sup>10</sup>. Tenendo conto della loro particolare collocazione all'interno del Libro I del CIC, sembrerebbe che gli statuti delle associazioni di fedeli e delle fondazioni, non abbiano né natura legislativa né amministrativa, ma sono piuttosto da ritenersi norme canoniche che provengono dall'autonomia privata dei fedeli<sup>11</sup>. Pertanto, accanto all'attività normativa dell'autorità ecclesiastica si può constatare che esiste una vera e propria attività normativa dei fedeli nella Chiesa, diventando essi stessi una fonte di produzione del diritto canonico. Più concretamente, la capacità dei membri delle associazioni di fedeli di darsi norme, che costituiscono lo *ius proprium* dell'ente al quale appartengono, è correlativa al diritto dei fedeli a costituire e dirigere delle associazioni che hanno finalità di carità o di pietà, oppure che si propongono l'incremento della vocazione cristiana del mondo (CIC, cc. 215, 299 § 1; CCEO, c. 18). L'intervento dell'autorità ecclesiastica quando approva o riconosce gli statuti redatti dai membri delle associazioni di fedeli, non intacca la natura giuridica privata della norma statutaria. L'atto amministrativo tramite il quale gli statuti vengono approvati o riconosciuti dall'autorità ecclesiastica non li rende una norma amministrativa della medesima autorità. Gli statuti restano sempre una norma di autonomia privata dei fedeli<sup>12</sup>.

Gli statuti sono certamente norme autonome, in quanto la loro funzione non è quella di rendere esecutiva una legge canonica previa, determinando più concretamente il modo di osservarla e di applicarla (questo compito lo svolgono i decreti generali esecutivi). Gli statuti sono più propriamente «actos de normación secundaria respecto a una ley primaria»<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> Cfr. E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Milano 1994, pp. 253-254; J. GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Roma <sup>5</sup>2006, pp. 337-342.

<sup>11</sup> Cfr. E. BAURA, *Lezioni introduttive di parte generale del diritto canonico (dispensa ad uso degli studenti)*, Roma 2008, pp. 88-89; E. MOLANO, *La autonomía privada en el ordenamiento canónico. Criterios para su delimitación material y formal*, Pamplona 1974, pp. 239-289.

<sup>12</sup> Ad esempio, anche nel caso delle associazioni pubbliche di fedeli erette dall'autorità ecclesiastica competente, a norma dei cc. 301 CIC e 574 § 1 CCEO, non si può negare una certa attività normativa dei fedeli nel proporre alla medesima autorità un progetto di statuti per la loro approvazione (cfr. C.J. ERRÁZURIZ, *La costituzione delle associazioni in diritto canonico*, in *Das konsortiative Element in der Kirche*, hrsg. von W. Aymans, K.T. Geringer, H. Schmitz, Akten des VI. Internationalen Kongresses für kanonisches Recht, München, 14.-19. September 1987, St. Ottilien 1989, pp. 484-487).

<sup>13</sup> A. BETTETINI, Introduzione al commento ai cc. 94-95, in A. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (eds.), *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, I, Pamplona <sup>3</sup>2002, p. 706.

### 3. Statuti in senso proprio e statuti in senso improprio

Il c. 94, § 1 CIC stabilisce che, in senso proprio, gli statuti sono ordinamenti che vengono composti a norma del diritto negli insiemi sia di persone sia di cose, e per mezzo dei quali sono definiti il fine dei medesimi, la loro costituzione, il governo e i modi di agire<sup>14</sup>. Si differenziano dai regolamenti (CIC, c. 95) nel fatto che questi ultimi sono norme giuridiche finalizzate soltanto a disciplinare convegni di persone (assemblee), indetti dall'autorità ecclesiastica o convocati dai fedeli, e riguardano la procedura che si deve seguire nel loro svolgimento (presidenza, interventi, votazioni, ecc.). Invece, gli statuti contengono la costituzione, la struttura, l'organizzazione e il funzionamento dell'ente. Gli statuti sono norme generali – validi per tutti i membri dell'ente – e astratte – si escludono i nomi dei membri a cui è rivolta la norma e le fattispecie concrete –. Nonostante questo, il grado di generalità e di astrattezza è, ovviamente, molto minore rispetto alle leggi canoniche.

Devono disporre di statuti non soltanto le associazioni di fedeli e le fondazioni, ma anche altre istituzioni ecclesiali, come ad esempio le Conferenze episcopali (CIC, c. 451), le Conferenze dei Superiori maggiori degli istituti religiosi (CIC, c. 709), il Consiglio pastorale diocesano (CIC, c. 513 § 1), il Consiglio presbiterale (CIC, c. 496), le università cattoliche (CIC, c. 810) ed ecclesiastiche (CIC, 816 § 2), i santuari (CIC, 1232), i seminari diocesani (CIC, c. 239 § 3) ecc. Al fine di poter includere tutti questi enti tra i soggetti suscettibili di ricevere norme statutarie, il Supremo Legislatore scelse la dicitura di *universitates personarum e universitates rerum* nel formulare la redazione definitiva del c. 94 CIC<sup>15</sup>. Nei casi qui citati si può parlare di vere e proprie norme amministrative, in quanto sono state date in forza della potestà esecutiva che gode l'autorità ecclesiastica che le ha approvate<sup>16</sup>. Quando si tratta di un insieme di persone, gli statuti obbligano direttamente e solamente quelle che ne fanno parte. Agli statuti di un insieme di cose, invece, sono obbligati coloro che ne curano la conduzione (CIC, 94 § 2). Gli statuti di un'associazione di fedeli obbligano pure l'autorità ecclesiastica che li ha approvati, in quanto questi determinano il modo di portare a compimento le funzioni

---

<sup>14</sup> Cfr. J. BONI, *Le fonti del diritto nella struttura del nuovo CIC*, in «Apollinaris», 56 (1983), p. 392; J. OTADUY, *Las características jurídicas de los estatutos según el can. 94*, in *Das konsoziative Element in der Kirche*, cit., pp. 313-319; L. PRADOS, *La intervención de la autoridad sobre la autonomía estatutaria*, in ibidem, pp. 469-471; P.G. MARCUZZI, *Statuti e regolamenti*, in «Apollinaris», 60 (1987), pp. 527-543; A. BETTETINI, «sub c. 94», in A. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (eds.), *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. I., cit., pp. 708-710; J. GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Roma <sup>5</sup>2006, pp. 337-342; V. DE PAOLIS, A. D'AURIA, *Le norme generali. Commento al Codice di diritto canonico. Libro I*, cit., pp. 265-267; J. MIRAS, J. CANOSA, E. BAURA, *Compendio di diritto amministrativo canonico*, Roma <sup>2</sup>2009, pp. 113-115.

<sup>15</sup> Cfr. «Communicationes», 14 (1982), pp. 138-139.

<sup>16</sup> Cfr. J. MIRAS, J. CANOSA, E. BAURA, *Compendio di diritto amministrativo canonico*, cit., p. 115.

della stessa autorità nei confronti dell'associazione, e segnalano i limiti delle sue competenze, che non può oltrepassare in ossequio al diritto dell'autonomia dell'associazione. Gli statuti delle associazioni di fedeli possono concernere indirettamente altri fedeli nella misura in cui entrano in contatto con esse<sup>17</sup>.

Il CIC riconosce esplicitamente che ci sono statuti in senso improprio. Infatti, alcune norme canoniche vengono denominate statuti, ma non lo sono propriamente. Il paragrafo 3 del c. 94 CIC, stabilisce che le disposizioni statutarie, fatte e promulgate in forza della potestà legislativa, sono rette dalle disposizioni dei canoni sulle leggi. La dottrina canonica li ha denominate leggi con contenuto statutario<sup>18</sup>. La natura legislativa di questi statuti dipende dal fatto che il suo autore abbia potestà legislativa o meno. Per questa ragione, gli statuti delle comunità gerarchiche personali (ordinariati militari, prelature personali, ordinariati rituali, ordinariati personali, ecc.) sono propriamente leggi, vengono approvati tramite una disposizione legislativa e sono regolati dai cc. 7-22 CIC. Devono ritenersi pure leggi non solo gli statuti dati tramite una legge formale, oppure con una norma assimilabile alla legge, com'è il caso del decreto generale (CIC, c. 29), ma anche quelli approvati tramite decreto legislativo della Curia Romana (CIC, cc. 30 e 135 § 2), che è espressione della legislazione delegata attuata dal Romano Pontefice. In questi casi, prima della relativa promulgazione, si richiede la specifica approvazione del Papa, in quanto i dicasteri della Curia Romana possiedono di norma soltanto potestà esecutiva.

I codici fondamentali o costituzioni degli istituti di vita consacrata (CIC, c. 587) e delle società di vita apostolica (CIC, c. 731 § 1; CCEO, c. 572), poiché contengono il diritto proprio di questi enti associativi ecclesiali, sono da ritenersi statuti che procedono dall'attività normativa dei fedeli<sup>19</sup>.

Le associazioni legittimamente costituite hanno la facoltà di darsi norme peculiari che riguardano l'associazione stessa (CIC, c. 309). Queste norme sono i cosiddetti regolamenti di regime interno degli enti (CIC, c. 95), dove alcune materie di ordine procedurale vengono sviluppate in un modo più particolareggiato.

---

<sup>17</sup> Cfr. L. NAVARRO, «sub c. 304», in A. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (eds.), *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. II/1, cit., pp. 450-451.

<sup>18</sup> Cfr. E. BAURA, *Lezioni introduttive di parte generale del diritto canonico*, cit., p. 89.

<sup>19</sup> Cfr. A. VIANA, *La norma statutaria y la autonomía de los entes en la Iglesia*, cit., 281-282. Alcuni autori ritengo che queste norme sono leggi (cfr. J. GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, cit., pp. 338 e 341; V. DE PAOLIS, A. D'AURIA, *Le norme generali. Commento al Codice di diritto canonico. Libro I*, cit., pp. 266-267).

#### 4. Il contenuto degli statuti delle associazioni di fedeli

Da quanto si è detto finora si evince che gli statuti sono un documento fondamentale per la vita di un'associazione di fedeli, in quanto contengono lo *ius proprium* dell'ente<sup>20</sup>. Vale la pena ribadire che gli statuti sono un documento giuridico, pertanto nella loro stesura è necessario che vengano seguiti i criteri tipici della tecnica legislativa e che venga utilizzato un linguaggio normativo. Dunque, gli statuti di un'associazione di fedeli non sono da ritenersi un libro di spiritualità o di devozione ad uso dei membri dell'associazione, né un direttorio che raccoglie esperienze e indicazioni particolari allo scopo di favorire il buongoverno dell'ente.

Gli elementi di base del testo statutario sono gli articoli, che devono essere numerati progressivamente. Nessun argomento trattato negli statuti può essere escluso dalla partizione in articoli. Gli articoli, di regola, devono essere brevi e redatti in uno stile chiaro e assertivo, tramite il quale vanno delineate le relative disposizioni che si desiderano riportare nel testo. In un articolo si devono inserire soltanto le disposizioni che sono in diretto rapporto tra di loro. Gli articoli degli statuti devono essere raggruppati in titoli e capitoli, che sono divisioni comuni dei testi normativi. A loro volta, se necessario, i capitoli possono essere suddivisi in sezioni. Gli articoli possono avere una rubrica, in cui vengono intitolati secondo le materie che espongono.

Il contenuto concreto degli statuti delle associazioni di fedeli dipenderà molto dalla fisionomia propria di ogni ente. Nonostante questo, il c. 304 CIC (CCEO, c. 576 § 1) stabilisce le materie che devono essere necessariamente definite in ogni statuto. Precisati questi elementi basilari, si può cercare di specificare ulteriormente sia il contenuto, sia la struttura del testo normativo. Il c. 304 stabilisce che tutte le associazioni di fedeli, pubbliche e private, devono avere propri statuti, nei quali vengano opportunamente definiti il fine, o obiettivo societario, la sede, il governo, le condizioni richieste per farne parte e il modo di agire. Questa sarebbe la traccia minima che deve essere sempre osservata nella stesura di un testo statutario.

---

<sup>20</sup> Cfr. J. HENDRIKS, *Le associazioni dei fedeli e i loro statuti*, in «Quaderni di Diritto ecclesiale», 3 (1990), pp. 365-376; L. NAVARRO, *Diritto di associazione e associazioni di fedeli*, Milano 1991, pp. 51-58 e 175-178; ID., *Personae e soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto della persona*, Roma 2000, pp. 186-188 e 214; ID., «sub c. 304», in A. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (eds.), *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. II/1, cit., pp. 451-453; G. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, Bologna<sup>3</sup>2003, pp. 157-158; LI. MARTÍNEZ SISTACH, *Le associazioni di fedeli*, Cinisello Balsamo 2006, pp. 45-59.

Gli articoli degli statuti possono essere preceduti da un preambolo, a modo di parte espositiva che precede quella propriamente detta normativa. Il preambolo può contenere dei cenni storici dell'associazione, nonché i principi essenziali che ne hanno motivato la fondazione. Nonostante il preambolo non appartenga alla parte normativa degli statuti, sarebbe sbagliato affermare che non possiede alcun valore giuridico. Infatti, anch'esso appartiene agli statuti e può costituire un elemento importante per l'interpretazione teleologica degli stessi, giacché consegna elementi importanti per comprendere la finalità della norma statutaria.

Il primo articolo degli statuti è basilare, in quanto deve contenere il nome dell'associazione di fedeli, la sua natura giuridica (pubblica o privata) e, nel caso si tratti di un'aggregazione privata, se essa abbia personalità giuridica canonica<sup>21</sup>. Per quanto riguarda il nome dell'associazione, questo è scelto liberamente dai membri dell'ente in ragione delle finalità che si prefigge. Certamente, la denominazione deve essere adatta agli usi del tempo e del luogo (CIC, c. 304 § 2). A questo proposito, è da rilevare che l'utilizzo dell'aggettivo "cattolica" nel nome dell'associazione deve essere previamente autorizzato dall'autorità ecclesiastica competente (CIC, c. 300; CCEO, c. 19).

La sede dell'associazione deve comparire anch'essa nei primi articoli degli statuti, dato che è il luogo dove la persona morale tiene costituito il centro della sua attività giuridica, economica e sociale. La sede identifica quale sia l'autorità ecclesiastica a cui spetta svolgere le diverse funzioni che determina il diritto in relazione alle associazioni di fedeli e lì devono essere reperiti i responsabili del governo dell'associazione. È per questo motivo che l'autorità ecclesiastica ha il diritto di conoscere l'ubicazione della sede di un'associazione di fedeli, come pure di essere messa al corrente di un suo eventuale trasferimento.

Negli articoli successivi deve comparire una descrizione sommaria delle finalità che si prefigge l'associazione, come pure delle attività che intende portare a compimento. Nel caso dei movimenti ecclesiali<sup>22</sup>, cioè delle realtà aggregative essenzialmente laicali, i cui membri vivono la vocazione cristiana secondo un carisma particolare ricevuto da un fondatore, è necessario delineare i tratti essenziali del

---

<sup>21</sup> Le associazioni pubbliche di fedeli hanno *ipso iure* personalità giuridica canonica per lo stesso atto di erezione dalla competente autorità ecclesiastica (cfr. CIC, c. 313).

<sup>22</sup> L. NAVARRO, *New Ecclesial Movements and Charisms: Canonical Dimensions*, in «Philippine Canonical Forum», 4 (2002), pp. 37-74; J. RATZINGER, *Nuove irruzioni dello Spirito*, Cinisello Balsamo 2006; S.B. SÁNCHEZ CARRIÓN, *Los movimientos eclesiales: status quaestionis*, Roma 2006; M. DELGADO GALINDO, *Movimenti ecclesiali, ministero petrino e apostolicità della Chiesa*, Roma-Monopoli 2007; A. CATTANEO, *Cuestiones canónicas planteadas por los nuevos movimientos eclesiales*, in J.A. FUENTES (ed.) *Las asociaciones de fieles. Aspectos canónicos y civiles*, cit., pp. 283-303.

carisma e i lineamenti fondamentali della spiritualità. Le finalità delle associazioni, pur nella loro diversità, devono essere in ogni caso prettamente ecclesiali, conformi ai fini generali che stabilisce il diritto comune in materia di associazioni di fedeli (CIC, c. 298 § 1; CCEO, cc. 18 e 574), nonché rispecchiare i criteri di ecclesialità previsti dal beato Giovanni Paolo II, nell'Esortazione apostolica post-sinodale *Christifideles laici*, n. 30<sup>23</sup>.

A continuazione bisogna trattare dei membri dell'associazione, specificando: tipologia degli associati; condizioni richieste per far parte dell'associazione; formazione che essi ricevono e impegni concreti con cui si legano all'associazione, ossia doveri e diritti degli associati (CIC, c. 306); cause di perdita della condizioni di membro dell'associazione; procedura per l'ammissione e per la dimissione ed eventuali ricorsi (CIC, c. 308; CCEO, c. 581) ecc.

Un'apposita parte degli statuti deve essere riservata alla struttura e all'organizzazione generale del governo dell'associazione di fedeli a tutti i livelli (diocesano, nazionale, internazionale). Di norma, nelle associazioni esistono degli organi sociali (essenzialmente l'assemblea generale e il consiglio direttivo) e degli organi unipersonali. Possono esistere, poi, se previsto dalla norma statutaria, degli organi tecnici (ad esempio, il collegio di revisori dei conti e il collegio dei probiviri). Gli statuti devono regolare le modalità di designazione delle diverse cariche direttive dell'associazione, i requisiti che dovranno avere i candidati, la durata e i motivi di cessazione dell'incarico, la possibilità di essere rieletti ecc.

Tra gli organi sociali di un'associazione di fedeli ha, senza dubbio, particolare rilievo l'assemblea generale. Essa è l'organo supremo dell'associazione. Spettano all'assemblea generale le decisioni più importanti riguardanti la vita dell'associazione stessa, che devono essere opportunamente elencate negli statuti. Ad essa principalmente compete di occuparsi dello stato generale dell'associazione, di valutare eventuali progetti da intraprendere, eleggere le cariche direttive dell'associazione, di approvare i bilanci economici, di decidere la modifica degli statuti, di deliberare lo scioglimento dell'associazione ecc. L'assemblea generale dell'associazione può essere composta da tutti i membri dell'ente, oppure dai delegati da essi designati previamente nella modalità stabilita negli statuti. L'assemblea generale può essere ordinaria (si svolge periodicamente, secondo quanto previsto dalla norma statutaria), oppure

---

<sup>23</sup> Sono i seguenti: Il primato dato alla vocazione di ogni cristiano alla santità, La responsabilità di confessare la fede cattolica, la testimonianza di una comunione salda e convinta, in relazione filiale con il Romano Pontefice e con i Vescovi, la conformità e la partecipazione al fine apostolico della Chiesa e l'impegno di una presenza nella società umana.

straordinaria (quando viene convocata in circostanze particolari, oppure a richiesta di un determinato numero di membri dell'associazione). Gli statuti devono precisare, altresì, le regole sulla convocazione e sulla costituzione delle assemblee generali, come pure la procedura per la formazione della volontà (CIC, c. 119; CCEO, cc. 924, 1°-2° e 956 § 1 e).

Il consiglio direttivo è, invece, l'organo esecutivo dell'associazione. Esso ha il dovere di portare a compimento gli indirizzi definiti dall'assemblea generale. Gli statuti attribuiscono, solitamente, delle singole competenze operative al consiglio direttivo. Devono essere anche stabilite negli statuti le regole sull'organizzazione e il funzionamento dell'organo di governo dell'associazione: composizione, modalità di designazione dei membri, procedura per la formazione della volontà, durate delle cariche, eventuali rinnovamenti, rimozione degli incarichi ecc.

Il CIC fa soltanto riferimento al moderatore o presidente dell'associazione di fedeli. Le altre cariche direttive vengono inglobate nella espressione "ufficiali" (CIC, c. 324 § 1). Nella prassi canonica vengono adoperate denominazioni simili a quelle proprie del diritto civile. I membri del consiglio direttivo dell'associazione (moderatore o presidente, vicepresidente o vicepresidenti, segretario, tesoriere, consiglieri, ecc.) agiscono collegialmente, ma ognuno di loro svolge dei compiti precisi. Per questa ragione, le principali cariche dell'associazione possono essere ritenute anche organi unipersonali.

Il presidente coordina i lavori del comitato direttivo e rappresenta l'associazione presso le autorità ecclesiastiche e civili, come pure nei confronti di terzi. Il vicepresidente (tale carica può essere ricoperta da più di una persona) è colui che sostituisce il presidente in determinati casi, nonché in brevi periodi di tempo nelle circostanze previste negli statuti.

Il segretario è competente di mettere in atto le decisioni adottate dal consiglio direttivo, redigere i verbali delle riunioni, custodire i documenti dell'associazione e, in genere, coordinare i lavori propri di un segretariato.

Il tesoriere tiene la gestione economica dell'associazione, amministra i beni materiali dell'ente, cura la contabilità, predispone i relativi rendiconti ecc.

Le associazioni private di fedeli, se lo desiderano, possono scegliere un consigliere spirituale fra i sacerdoti che esercitano legittimamente il ministero nella

diocesi (CIC, c. 324 § 1). Invece, le associazioni pubbliche devono avere, in ogni caso, un cappellano o un assistente ecclesiastico nominato dall'autorità ecclesiastica competente (CIC, c. 317 § 1). Il consigliere spirituale e l'assistente ecclesiastico sono membri del consiglio direttivo dell'associazione. È da rilevare che questi ruoli non conferiscono a coloro che li assumono una funzione di governo all'interno dell'associazione, ma piuttosto una mansione di natura prettamente pastorale.

Un settore importante degli statuti delle associazioni di fedeli è, inoltre, quello relativo al regime economico<sup>24</sup>. Tra gli aspetti che devono essere qui inseriti si possono enumerare, a titolo esemplificativo, i seguenti:

- a) La provenienza delle risorse finanziarie dell'associazione (ad es. i contributi dei membri; le donazioni, eredità, lasciti e sussidi — pubblici e privati —; i redditi provenienti dalla gestione del proprio patrimonio ecc.).
- b) Le norme specifiche sull'amministrazione dei beni (CIC, cc. 319 e 325), con particolare riferimento all'acquisizione e all'alienazione<sup>25</sup>.
- c) La determinazione di quali sono gli atti di amministrazione ordinaria e di amministrazione straordinaria. Per atto di amministrazione ordinaria si intende quello relativo alla normale gestione di un patrimonio, che non ne compromette la sua integrità. Contrariamente, l'atto di amministrazione straordinaria è quello dal quale può conseguire una diminuzione del patrimonio (ad es. un'alienazione, la rinuncia a un'eredità ecc.).
- d) Le competenze specifiche del tesoriere e dell'eventuale consiglio per gli affari economici (CIC, c. 1280)<sup>26</sup>.
- e) Il decorso dell'esercizio economico.

Gli statuti devono precisare in quali casi interviene l'autorità ecclesiastica nella vita dell'associazione<sup>27</sup>, in particolare specificano: modalità di esercizio della visita canonica (CIC, c. 305), riconoscimento o approvazione degli statuti e delle loro modifiche (CIC, cc. 312 e 322; CCEO, cc. 575), designazione del moderatore o presidente, nomina del cappellano o assistente ecclesiastico di un'associazione pubblica di fedeli (CIC, c. 317) ecc.

---

<sup>24</sup> Cfr. J. MIÑAMBRES, *Régimen patrimonial canónico de las asociaciones de fieles*, in J.A. FUENTES (ed.) *Las asociaciones de fieles. Aspectos canónicos y civiles*, cit., pp. 305-332.

<sup>25</sup> Cfr. J.-P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Milano 2008, pp. 137-147.

<sup>26</sup> Cfr. *Ibidem*, pp. 147-156.

<sup>27</sup> Cfr. L. NAVARRO, *Persone e soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto della persona*, cit., pp. 199-205 e 221-223.

Nelle associazioni di fedeli possono esistere anche degli organi collegiali tecnici, con una funzione ausiliare all'interno dell'ente, i quali formulano dei pareri consultivi con delle eventuali proposte di attuazione. Tra i più significativi, si possono annoverare i seguenti:

1. Il consiglio degli affari economici (CIC, c. 1280), simile a quello della diocesi, che ha il compito di coadiuvare l'amministratore dell'associazione nell'espletamento delle loro funzioni. Questo consiglio può essere sostituito da almeno due consiglieri.
2. Il collegio dei revisori dei conti, che si prefigge di vigilare sulla retta amministrazione economica dell'associazione, verificando la regolare gestione dei documenti contabili dell'ente, la corrispondenza tra il bilancio di esercizio e le risultanze dei libri e delle scritture contabili ecc.
3. Le commissioni *ad hoc*, per lo studio di questioni particolari e la presentazione di eventuali proposte.
4. Il collegio dei probiviri, composto da membri dell'associazione dotati di prestigio e d'integrità morale, che si occupa di esaminare le controversie intercorrenti tra i membri dell'associazione, oppure tra questi e l'ente medesimo, con particolare riferimento a quelle riguardanti i provvedimenti di esclusione dell'associazione. A differenza dei precedenti, il collegio dei probiviri ha una funzione arbitrale e le sue decisioni sono vincolanti per gli associati e non sono appellabili.

Gli statuti devono, inoltre, prevedere l'iter per le eventuali modifiche del testo, che devono essere debitamente approvate dall'autorità ecclesiastica competente (CIC, c. 314; CCEO, c. 576 § 2), nonché la procedura per lo scioglimento dell'ente. In questo ultimo caso, devono determinare anche la destinazione dei beni rimanenti, rispettando i diritti acquisiti e la volontà degli offerenti (CIC, cc. 326 § 2). Se si tratta di un'associazione pubblica di fedeli i cui statuti non si esprimono nel merito, i beni restanti dovranno essere destinati alla persona giuridica immediatamente superiore (CIC, c. 123; CCEO, c. 930).

Gli statuti possono contenere alcune disposizioni finali, quali norme di chiusura del testo statutario. Le disposizioni finali possono essere di vario genere, ma

solitamente si tratta del rinvio al diritto canonico comune e particolare per tutto quanto concerne quelle materie non espressamente previste nel testo.

## 5. La dinamica degli statuti delle associazioni di fedeli

Il diritto fondamentale di associazione dei fedeli nella Chiesa suppone che i fedeli stessi abbiano la facoltà di porre degli atti finalizzati alla costituzione di associazioni nuove per il raggiungimento di finalità ecclesiali. Nelle associazioni private di fedeli l'atto costitutivo dell'ente si realizza tramite un accordo privato (CIC, c. 299 § 1; CCEO, c. 18). Si tratta di un vero e proprio negozio giuridico canonico denominato contratto associativo o *pactum unionis*, che esprime l'intesa della volontà dei membri fondatori di costituire l'associazione di fedeli. Questa dichiarazione di volontà viene di solito formalizzata in un documento, che diventa l'atto costitutivo dell'associazione<sup>28</sup>. L'elaborazione degli statuti è una concreta manifestazione del diritto di associazione dei fedeli nella Chiesa. Esso spetta al fondatore o ai promotori delle associazioni private<sup>29</sup>, che possono opportunamente avvalersi della consulenza di uno esperto in diritto canonico. Anche le associazioni pubbliche di fedeli, costituite dall'autorità ecclesiastica tramite un apposito atto di erezione (CIC, c. 301; CCEO, cc. 573 § 1 e 574), devono avere dei propri statuti. Qualora fossero gli stessi fedeli a sollecitare all'autorità l'erezione di un'associazione pubblica, oppure la trasformazione di un'associazione privata in pubblica, possono anch'essi redigere il testo statutario, che dovrà essere inoltrato all'autorità per la sua approvazione.

Attualmente non sembra possibile che un'associazione di fedeli possa sussistere per lungo tempo senza avere statuti. Anche il c. 304 § 1 CIC (CCEO, c. 576 § 1) stabilisce espressamente che tutte le associazioni di fedeli, sia pubbliche che private, abbiano propri statuti<sup>30</sup>. Per le associazioni private, l'approvazione degli statuti è condizione *sine qua non* per acquistare personalità giuridica (CIC, cc 117 e 322 § 2; CCEO, c. 922 § 1). Invece, gli statuti delle associazioni pubbliche devono essere sempre approvati dall'autorità ecclesiastica (CIC, c. 314; CCEO 576 § 2).

Quando il moderatore o presidente di un'associazione privata di fedeli inoltra la bozza statutaria all'autorità ecclesiastica, essa deve verificare l'ecclesialità

---

<sup>28</sup> Cfr. L. NAVARRO, *Diritto di associazione e associazioni di fedeli*, cit., pp. 44-48; A.M. PUNZI NICOLÒ, *Libertà e autonomia negli enti della Chiesa*, Torino 1999, pp. 71-83; V. MARANO, *Il fenomeno associativo nell'ordinamento ecclesiale*, Milano 2003, pp. 90-101; G. RIVETTI, *Il fenomeno associativo nell'ordinamento della Chiesa tra libertà e autorità*, Milano 2008, pp. 135-142

<sup>29</sup> Cfr. L. NAVARRO, *Diritto di associazione e associazioni di fedeli*, cit., p. 57.

<sup>30</sup> Cfr. A.M. PUNZI NICOLÒ, *Libertà e autonomia negli enti della Chiesa*, cit., p. 86.

dell'aggregazione, come pure la bontà evangelica dei fini che si prefigge. L'autorità, qualora lo ritenesse opportuno, può formulare delle osservazioni al testo, osservazioni che devono essere recepite nello statuto, e – su richiesta dei responsabili dell'associazione privata – può limitarsi a realizzare la denominata *recognitio statutorum* (CIC, c. 299 § 3; CCEO, c. 573 § 2). Con questo atto amministrativo, l'autorità ecclesiastica dichiara che i fini che l'associazione intende portare a compimento sono conformi alla dottrina, alla morale e alla disciplina della Chiesa. Invece, un'associazione privata di fedeli che intende ottenere personalità giuridica canonica, deve richiedere la *probatio* degli statuti, ossia, un giudizio positivo da parte dell'autorità ecclesiastica competente circa gli aspetti particolari dell'associazione di fedeli contenuti negli statuti<sup>31</sup>.

L'atto amministrativo dell'autorità può stabilire un periodo "ad experimentum" di vigenza degli statuti, trascorso il quale questa norma può essere riconosciuta o approvata definitivamente. In ogni caso, rimane sempre aperta la possibilità di apportare delle modifiche al testo statutario, secondo la procedura in esso stabilita e ottenendo l'approvazione dell'autorità ecclesiastica competente.

---

<sup>31</sup> Cfr. G. FELICIANI, *Il diritto di associazione e le possibilità della sua realizzazione nell'ordinamento canonico*, in AA.VV., *Das konsoziative Element in der Kirche*, cit., pp. 408-409; L. NAVARRO, *Diritto di associazione e associazioni di fedeli*, cit., 70-84; A.M. PUNZI NICOLÒ, *Libertà e autonomia negli enti della Chiesa*, cit., pp. 86-94; V. MARANO, *Il fenomeno associativo nell'ordinamento ecclesiale*, cit., 90-101; Ll. MARTÍNEZ SISTACH, *Le associazioni di fedeli*, cit., pp. 113-118.